

Legendary Classic Cars Bracciano

STATUTO

Definizioni e Finalità

Articolo 1 - Forma giuridica e principi generali

1. È costituita l'Associazione non riconosciuta, ai sensi del Codice del Terzo Settore e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, Associazione Morale di Promozione Sociale e Culturale Legendary Classic Cars Bracciano (appresso indicata come "Associazione") con sede legale in Via Sant'Antonio n. 27, 00062 Bracciano (RM).
2. La denominazione sociale dell'associazione, una volta ottenuta l'iscrizione nella sezione "Associazione di Promozione Sociale" del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) sarà integrata automaticamente con l'acronimo "A.P.S." e diventerà "Associazione Morale e Culturale Legendary Classic Cars Bracciano A.P.S.".
3. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
4. L'Associazione è un ente del Terzo settore (ETS), e centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario e democratico ed ha durata illimitata; non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 2 - Finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

1. L'Associazione si propone esclusivamente finalità di interesse generale della Motorizzazione Storica secondo le direttive dell'ASI che si impegna a rispettare.
2. Sono finalità dell'Associazione:
 - attività utili per dare la possibilità ai soci di incontrarsi, scambiarsi informazioni e materiale relativo ai veicoli storici, aiutarsi e consigliarsi vicendevolmente nell'acquisto, nel restauro e conservazione di detti veicoli;
 - organizzazione manifestazioni nell'ambito e sotto l'osservanza dei regolamenti dell'ASI facendosi parte diligente per consentire ai soci di partecipare, oltre che alle manifestazioni organizzate dalla stessa Associazione, anche a quelle che si terranno tanto in Italia che all'estero, organizzate da altri enti.
 - favorire e gestire iniziative atte al miglioramento ed allo sviluppo dello specifico settore;
 - stimolare rapporti con organizzazioni analoghe ed enti pubblici o privati.



Articolo 3 - Attività di interesse generale e attività diverse

1. L'Associazione persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. precedente mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS:

2. L'Associazione svolgerà le seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del CTS:

A) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

B) interventi e prestazioni sanitarie;

C) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

H) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

Q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

U) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'articolo 5 del D. Lgs. 117/17.

3. L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'Art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di cui al presente articolo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, come individuate dal Consiglio Direttivo, nonché raccolte fondi ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto.

Articolo 4 - Volontariato

1. L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui è socio o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

2. L'Associazione, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente, provvede ad assicurare i volontari e ad istituire apposito registro ove iscrivere quei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

3. L'Associazione potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell'attività di interesse generale ed il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo alle persone associate, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente.

4. L'associazione individuerà i limiti massimi e le condizioni cui rimborsare le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata.

Associati

Articolo 5 - Ammissione

1. Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo previsto dall'art. 35 c. 1 CTS. Può diventare socio chiunque approvi le finalità dell'Associazione, si riconosca nel presente Statuto, indipendentemente dalle proprie condizioni economiche, identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica e religiosa.

In considerazione delle attività esercitate, i minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio previo consenso di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

2. Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 9. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

4. Gli aspiranti soci devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare e attenersi allo statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali.

Articolo 6 - Procedimento di ammissione

1. È compito del Consiglio Direttivo, o di uno o più soci a ciò espressamente delegati, esaminare in merito alle domande di ammissione; verificando che gli aspiranti soci abbiano i requisiti previsti, ed esprimersi entro trenta giorni. La mancata espressione equivale a rigetto. I rigetti devono essere motivati.

2. Qualora la domanda sia accolta, la comunicazione di accettazione sarà assolta anche verbalmente e l'adesione si perfezionerà con l'iscrizione nel Libro dei Soci.

3. In caso di rigetto della domanda da parte del Consiglio Direttivo, comunicato entro il termine di cui al primo comma o qualora ad essa non sia data risposta entro lo stesso termine, l'interessato potrà presentare ricorso al Presidente entro trenta giorni dalla comunicazione del rigetto. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea alla sua prima convocazione.

Articolo 7 - Diritti degli associati

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

2. Gli associati hanno diritto a:

- partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione;
- riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione e concorrere all'elaborazione del programma;
- discutere ed approvare i rendiconti;
- eleggere componenti degli organismi dirigenti, di garanzia e di controllo;
- esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo;
- approvare le modifiche allo statuto.

3. Hanno diritto di voto in Assemblea i soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea.

Articolo 8 - Doveri degli associati

1. Gli associati sono tenuti a:

- rispettare lo statuto, i regolamenti, le delibere degli organi sociali;
- versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti;
- mantenere un'irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell'Associazione. In particolare, è obbligatorio mantenere una condotta di rispetto verso gli altri soci e verso gli organismi sociali nonché verso il buon nome dell'Associazione, le sue strutture e le sue attrezzature;
- rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organismi di garanzia dell'Associazione o, in mancanza, all'Assemblea della società;
- osservare le regole dettate dalle Associazioni nazionali, dalle Federazioni, dagli Enti e dagli organismi ai quali l'Associazione aderisce o è affiliata.

Articolo 9 - Perdita della qualifica di socio

1. La qualifica di socio si perde per:

- decesso;
- scioglimento dell'Associazione;

- mancato pagamento della quota associativa annuale;
- dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- espulsione o radiazione.

Articolo 10 - Azioni disciplinari

1. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti degli associati, secondo la gravità dell'infrazione commessa, mediante il richiamo scritto, la sospensione temporanea, rifiuto del rinnovo della tessera sociale, o l'espulsione o radiazione, per i seguenti motivi:

- inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, degli altri associati;
- l'ostacolo al buon andamento della vita dell'Associazione;
- la provocazione di gravi disordini durante le assemblee;
- l'appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione;
- l'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito;
- l'arrecare danni morali o materiali ad altri associati ovvero a terzi in occasioni comunque connesse alla partecipazione alla vita associativa, ovvero adottate condotte che manifestino con evidenza incompatibilità con i valori sociali espressi dal presente statuto.

Patrimonio Sociale, entrate e rendicontazione

Articolo 11 - Patrimonio

1. Il patrimonio è costituito da:

- beni mobili ed immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo;
- donazioni, legati, lasciti e contributi da parte di enti pubblici, privati o persone fisiche;
- Il fondo di dotazione iniziale dell'associazione è costituito dai versamenti effettuati dai fondatori.



2. Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 12 - Fonti di finanziamento

1. Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- a) quote associative;
- b) versamenti effettuati a titolo di liberalità da chiunque aderisca;
- c) degli introiti realizzati nello svolgimento delle sue attività;
- d) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale, quali ad esempio:
 - fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di modico valore;
 - contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di attività aventi finalità sociali.

I versamenti possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto quindi non sono restituibili né rimborsabili, nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso di esclusione dall'associazione.

I versamenti non creano altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

Articolo 13 - Termini di approvazione del bilancio

1. L'esercizio sociale si intende dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato un bilancio all'Assemblea entro 160 giorni dalla chiusura dell'esercizio stesso ai sensi dell'art. 13 del CTS.

Organismi dell'Associazione

Articolo 14 - Organismi

1. Sono organismi di direzione dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;

- il Consiglio Direttivo;
- l'organo di controllo;
- il revisore legale.

2. Tutte le cariche elettive sono gratuite.

3. Gli organismi durano in carica tre anni ed i componenti sono rieleggibili.

4. Ciascun organismo può riunirsi mediante mezzi di telecomunicazione ovvero consentire l'espressione del voto in via elettronica, purché i partecipanti siano identificati, siano posti in condizione di comprendere lo svolgimento degli argomenti all'ordine del giorno, intervenire e votare.

Articolo 15 - Convocazione dell'assemblea e partecipazione

1. Le assemblee possono essere ordinarie o straordinarie. Partecipano con diritto di voto all'Assemblea gli associati in regola con il versamento delle quote.

2. Le riunioni dell'Assemblea ordinaria sono convocate a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da diffondere presso gli associati almeno otto giorni prima.

3. L'assemblea può anche essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci.

4. In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto, in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei partecipanti. Tra la prima e la seconda convocazione intercorrono almeno 24 ore. L'Assemblea delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno a maggioranza dei voti dei partecipanti. Il voto è personale. È ammessa la partecipazione con delega. Non sono ammesse più di tre deleghe per ogni iscritto.

5. In prima convocazione l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita alla presenza dei due terzi dei soci con diritto di voto, in seconda convocazione è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno degli soci con diritto di voti. È ammessa una terza convocazione, regolarmente costituita qualunque sia il numero dei partecipanti. Tra la prima e la seconda convocazione intercorrono almeno 24 ore; la terza convocazione non può avvenire prima di sette giorni dalla seconda. L'Assemblea delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno a maggioranza dei voti dei partecipanti. Il voto è personale. È ammessa la partecipazione con delega. Non sono ammesse più di tre deleghe per ogni iscritto.

Articolo 16 - Svolgimento dell'assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o da una persona associata, eletta dall'Assemblea stessa. Il Presidente dell'Assemblea propone uno segretario verbalizzante eletto in seno alla stessa.
2. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei soci presenti con diritto di voto.
3. Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene di norma a scrutinio segreto, secondo le modalità previste dal regolamento. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità le componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto. Il quorum deliberativo, in questi casi, si riduce in numero conseguente.
4. Le deliberazioni assembleari sono riportate sul libro verbali a cura del segretario, che li firma insieme al Presidente.

Articolo 17 - Competenze dell'assemblea

1. L'Assemblea ordinaria dei soci:

- A) elegge e revoca i componenti degli organi sociali, scegliendo la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo fra le persone fisiche associate;
- B) elegge e revoca, quando previsti, il soggetto incaricato della Revisione Legale dei conti e l'Organo di Controllo;
- C) approva il rendiconto o il bilancio di esercizio consuntivo entro i primi sei mesi dell'anno successivo;
- D) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- E) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- F) delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge o ad essa sottoposti dal Consiglio Direttivo;

2. L'Assemblea straordinaria dei soci:

- A) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- B) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- C) in caso di scioglimento dell'associazione, delibera sulla devoluzione del patrimonio.

Articolo 18 - Composizione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci, ed è composto da un minimo di tre eletti ad un massimo di undici. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione previsto dall'art. 26 del CTS, dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

2. I componenti del Consiglio Direttivo non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità previste dall'art. 2382 del codice civile (Cause di ineleggibilità e di decadenza).

3. In caso di dimissioni o decesso di un Consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione chiedendone la convalida alla prima assemblea.

Articolo 19 - Cariche sociali

1. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

- Il Presidente: ha la rappresentanza legale e la firma sociale dell'Associazione e la rappresenta anche verso i terzi. Convoca e presiede il Consiglio;
- Il Vicepresidente: coadiuva il Presidente e, in caso di assenza o impedimento di questi, ne assume le mansioni;
- Il Segretario: cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione; redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente; presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente.

2. In caso di dimissioni, decesso o decadenza di Presidente, Vicepresidente o Segretario è facoltà del Consiglio Direttivo nominare un nuovo incaricato all'interno dei propri componenti in carica, salvo provvedere alla reintegrazione del componente del Consiglio attraverso Assemblea.

Articolo 20 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria dell'associazione. In particolare, esso:

- convoca l'Assemblea;
- esegue le deliberazioni dell'Assemblea;
- formula i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Nei limiti previsti dall'art. 13 c. 2 CTS, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

- predispone l'eventuale bilancio sociale secondo le modalità e nei casi previsti dall'art. 14 del CTS;
- individua le attività diverse di cui all'articolo 6 del CTS da svolgere in armonia con le finalità sociali e ne documenta il carattere secondario e strumentale;
- predispone i regolamenti da sottoporre alla deliberazione dell'Assemblea;
- delibera sulle modalità di tesseramento;
- delibera circa l'ammissione degli associati, delegando allo scopo uno o più Consiglieri;
- delibera circa le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- sovrintende all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione e, all'interno delle linee guida espresse dall'Assemblea, adotta tutti i provvedimenti necessari a garantire il buon andamento dell'Associazione;
- stipula tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;
- cura la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati a qualsiasi titolo;
- decide le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;
- conferisce incarichi e deleghe a soci e a terzi per lo svolgimento delle attività istituzionali, controllandone l'operato;
- adotta ogni azione tesa ad una sana e prudente gestione dell'associazione ivi compresi strumenti per l'autocontrollo;
- acquisisce e gestisce le collaborazioni volontarie provvedendo a quanto occorra per lo svolgimento delle mansioni attribuite;
- stabilisce la quota associativa annuale ed eventuali contributi associativi una tantum o correnti, a sostegno delle attività sociali;
- compie tutti gli atti di ordinaria o straordinaria amministrazione che non siano, a norma del presente statuto o della legge, attribuiti all'Assemblea dei soci.

Articolo 21 - Riunioni del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese, in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno tre Consiglieri, o su convocazione del Presidente.
2. È da ritenersi valido il Consiglio Direttivo non formalmente convocato in presenza della totalità dei componenti.

3. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei membri, e le delibere sono approvate a maggioranza di voti dei presenti.

4. Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un sol Consigliere. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

5. Delle deliberazioni è redatto verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato nel libro verbali del Consiglio Direttivo.

Articolo 22 - Organo di controllo

1. L'Organo di controllo, anche monocratico, deve essere nominato dall'Assemblea dei Soci qualora incorrano le condizioni previste ai sensi dell'art. 30 c. 2) del D. Lgs. 117/2017 come novellato dall'art. 4 c. 1 lett. e della L. 104/2024.

2. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

3. Esso esercita inoltre il controllo contabile, nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione Legale dei conti o nel caso in cui sia iscritto nel registro dei Revisori Contabili, attestando che il bilancio sia stato redatto in conformità alle linee guida (art. 14 CTS).

4. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

5. Tutti gli associati hanno diritto di inviare per iscritto, anche in forma anonima, reclami all'Organo di controllo in relazione alle attività dell'Associazione.

6. L'Organo di controllo viene nominato per la durata di cinque anni, può essere confermato, sostituito e revocato con le stesse modalità previste per i membri del Consiglio Direttivo.

7. L'Organo di controllo non decade in caso di decadenza del Consiglio Direttivo.

Articolo 23 - Revisione legale

1. Il Revisore Legale dei Conti è un organo facoltativo e, qualora nominato dall'Assemblea o nel caso in cui incorrano le previsioni di cui all'art. 31 c. 1 del D. Lgs. 117/2017 come novellato dall'art. 4 c. 1 lett. f della L. 104/2024, deve essere scelto fra i soggetti iscritti nell'apposito registro. Il Revisore dei Conti esercita il controllo amministrativo su tutti gli atti di gestione compiuti dall'Associazione, accerta che la contabilità sia tenuta secondo le norme prescritte, esamina i rendiconti e propone eventuali modifiche, accerta periodicamente la consistenza di

cassa, l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale e di quelli ricevuti dall'Associazione a titolo cauzionale.

2. Il Revisore viene nominato per la durata di cinque anni, può essere confermato, sostituito e revocato con le stesse modalità previste per i membri del Consiglio Direttivo.

3. Il Revisore non decade in caso di decadenza del Consiglio Direttivo

Norme di Scioglimento

Articolo 24 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

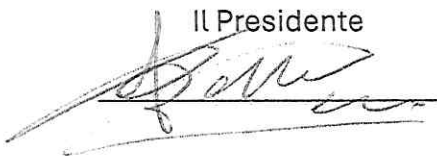
1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 49 del CTS la decisione motivata di scioglimento dell'Associazione viene adottata dall'Assemblea straordinaria.

2. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore aventi finalità analoghe, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito, e in armonia con quanto disposto al riguardo dal CTS. La stessa procedura si applica anche in caso di cancellazione dal RUNTS ai sensi dell'art. 50 del CTS.

3. È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra soci del patrimonio residuo.

Il presente statuto è stato approvato nell'assemblea dei soci del 13/02/2026

Il Presidente



Il Segretario

